

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 5 giugno 2008, ha approvato il seguente disegno di legge,  
d'iniziativa del Governo:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2008, N. 85

*All'articolo 1:*

*al comma 4, terzo periodo, le parole: «programma comunitario gioventù» sono sostituite dalle seguenti: «programma comunitario "Gioventù in azione"»;*

*al comma 14, lettera a), dopo la parola: «imprenditoriali» il segno di interpunzione: «,» è sostituito dal seguente: «>»;*

*al comma 21, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico"»;*

*dopo il comma 21, è inserito il seguente:*

«21-bis. All'articolo 29, comma 3, lettera c), della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", organizzato ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo stesso ufficio è competente per l'istruttoria relativa al controllo di legittimità su atti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20"»;

*dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:*

«22-bis. Dalle disposizioni del comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».